

Umbria

1. ACQUE E ACQUEDOTTI

Delib.G.R. 19-4-2000 n. 499

R.D. n. 1775/1933 - L. n. 36/1994. Direttive temporanee per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee a mezzo escavazione di pozzi.
Pubblicata nel B.U. Umbria 7 giugno 2000, n. 32.

EpigrafePremessaArticolo unicoDocumento istruttorio**Delib.G.R. 19 aprile 2000, n. 499 ⁽¹⁾.**

R.D. n. 1775/1933 - L. n. 36/1994. Direttive temporanee per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee a mezzo escavazione di pozzi.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 7 giugno 2000, n. 32.

La Giunta regionale

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5 con il quale venne approvato il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, con la quale sono state emanate le disposizioni in materia di risorse idriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 136;

Vista la legge 17 agosto 1999, n. 290;

Vista la legge regionale 15 novembre 1999, n. 30,

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente del Servizio difesa del suolo, cave, miniere ed acque minerali;
- b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Preso atto della certificazione da parte del Servizio ragioneria che l'atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento interno;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

Delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di procedere conseguentemente:

A) ad emanare le seguenti direttive temporanee, da valere fino alla emanazione delle norme di cui al decreto legislativo n. 152/1999 e all'atto di indirizzo e regolamentare in materia di ricerca, captazione, prelievo, distribuzione ed uso delle acque superficiali e sotterranee da parte della Regione, disponendo che:

1) le autorizzazioni per la costruzione di pozzi ad uso «domestico» (innaffiamento giardini ed orti inservienti al proprietario ed alla sua famiglia ed abbeveraggio del bestiame), dovranno essere rilasciate dal sindaco del Comune ai sensi del regolamento comunale e delle leggi urbanistiche ed ambientali vigenti, previo parere dell'Agenzia regionale per l'ambiente (A.R.P.A.);

2) le autorizzazioni rilasciate ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, per tutti gli usi diversi dal domestico, dovranno essere rilasciate dalla Regione Umbria - Servizio difesa del suolo, cave miniere ed acque minerali - sedi di Perugia e Terni, previo parere dell'Agenzia regionale per l'ambiente (A.R.P.A.);

3) tutti i pozzi dovranno essere dotati di contatore per il controllo dei quantitativi estratti;

B) alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

C) ad inviare copia della presente deliberazione a tutti i Comuni dell'Umbria, alle Province di Perugia e Terni e all'Agenzia regionale per l'ambiente (A.R.P.A.), al fine della relativa attuazione;

4) ad incaricare il Servizio difesa del suolo, cave, miniere ed acque minerali della Direzione politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture, di procedere in merito a quanto statuito nei precedenti punti;

5) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Documento istruttorio

Premesso:

- che con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5 venne approvato il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

- che gli articoli 92 e seguenti del R.D. n. 1775/1933 prevedono le modalità per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzo delle acque sotterranee escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali;

- che per la ricerca di acque sotterranee da destinare all'uso diverso dal «domestico», per il quale non necessita alcuna autorizzazione statale, tale R.D. prevede il rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio del Genio civile (ora Regione dell'Umbria ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

- che con legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria 24 gennaio 1979, n. 55 vennero emanate «Norme integrative e di attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, relative allo smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo e nel sottosuolo e alla salvaguardia e tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti»;

- che l'articolo 11 della citata legge regionale n. 9/1979 prevedeva:

«La costruzione di pozzi ed altre opere destinate alla captazione di acque della falda freatica è consentita, sotto l'osservanza delle prescrizioni stabilite in proposito dai regolamenti locali di igiene e dalle altre normative vigenti in materia nonché con le eventuali limitazioni dei provvedimenti di cui all'art. 10.

La costruzione di pozzi ed altre opere destinate alla captazione di acque di falde profonde è subordinata alla preventiva autorizzazione del sindaco, sentito il Consiglio provinciale di sanità in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3.

Detta autorizzazione sarà rilasciata solo nel caso che non sussistono pericoli di inquinamento delle risorse idriche sotterranee e che la loro utilizzazione venga fatta nel rispetto della pianificazione regionale e delle altre normative vigenti in materia.

Nel caso che le opere di cui al comma precedente siano destinate alla ricerca o all'attingimento delle acque minerali e delle acque pubbliche di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, l'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale sentiti il sindaco nonché il Consiglio provinciale di sanità.

Le richieste di cui ai commi precedenti, cui non sia stata data risposta entro trenta giorni dalla presentazione, si intendono accolte»;

- che con legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono state emanate disposizioni in materia di risorse idriche;

- che l'articolo 1, comma 1 di detta legge n. 36/94, stabilisce: «tutte le acque superficiali e

sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà»;

- che con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999, è stato emanato il «Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche»;

Considerato:

- che con decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1999, n. 124, sono state emanate «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole»;

- che l'art. 63 di detto decreto legislativo n. 152/99 ha abrogato, tra l'altro, la legge 10 maggio 1976 n. 319;

- che con legge regionale 15 novembre 1999, n. 30, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria 17 novembre 1999, n. 59 sono state emanate le disposizioni relative a «semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non più applicabili»;

- che l'articolo 8 di detta legge regionale n. 30/1999 relativo a «Risorse idriche» prevede:

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la seguente legge regionale in materia di risorse idriche:

a) L.R. 22 gennaio 1979, n. 9, recante: «Norme integrative e di attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, relative allo smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo e nel sottosuolo e alla salvaguardia e tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti»;

- che con deliberazione n. 266 del 1° marzo 2000 è stata approvata la linea di indirizzo e coordinamento -protocollo & intesa tra i DIP delle ASI e l'ARPA, relativa all'applicazione omogenea sul territorio regionale delle attività nonché per l'identificazione delle responsabilità dei procedimenti, allegati al documento istruttorio;

Tenuto conto:

- che nelle more della emanazione di norme regionali di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 è necessario fornire delle direttive temporanee in merito alla ricerca ed utilizzo delle acque sotterranee, a mezzo escavazione di pozzi, per gli usi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e dalla ex legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9;

- che risulta quindi necessario sottoporre a parere le richieste di ricerca di acqua sotterranea ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, considerato che in base a quanto stabilito con Delib.G.R. 1° marzo 2000, n. 266 l'organo competente è l'A.R.P.A.;

- che è necessario che i sindaci dei Comuni provvedano al rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di pozzi per uso «domestico» ai sensi del regolamento comunale e delle leggi urbanistiche ed ambientali vigenti, sentito il parere dell'Agenzia regionale per l'ambiente (A.R.P.A.).

Tutto ciò premesso, considerato, tenuto conto, si ritiene che la Giunta regionale debba:

Omissis